

Allegato B

PROTOCOLLO DI INTESA SULLA SICUREZZA E LEGALITÀ NEL SETTORE DEGLI APPALTI E SUBAPPALTI NEI CONTRATTI DEL COMUNE DI NAPOLI

Premesso che

- È volontà dell'Amministrazione – dichiarata nel presente Protocollo d'intesa – di assicurare nei propri appalti e subappalti di ogni settore economico un intervento in favore delle condizioni retributive più vantaggiose delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati;
- Il settore degli appalti è da tempo attenzionato dalle Istituzioni per le forti esposizioni al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, per il ricorso al lavoro nero e/o irregolare, per la ripetuta mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali e/o territoriali nonché per il cosiddetto *dumping* contrattuale - fenomeni tristemente diffusi in danno alla legalità e alla sicurezza dei lavoratori;
- la legalità è il primo presidio perché possa svilupparsi una corretta dinamica concorrenziale tra soggetti economici ed è dovere delle istituzioni pubbliche e delle parti sociali collaborare affinché la concorrenza assuma valore sostanziale anche per lo sviluppo del settore degli appalti, in specie in relazione alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla tutela dei lavoratori;
- nel corso degli anni l'esperienza dei Protocolli d'intesa ha affermato e consolidato l'utilità ed incisività di tali strumenti pattizi che innalzano il livello di efficacia dell'attività di prevenzione generale amministrativa non solo ai fini antimafia, implementando ulteriori e più ampie forme di verifica, monitoraggio e controllo nell'ambito dei pubblici appalti ma anche con riferimento alla sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici e la salubrità degli ambienti di lavoro;

Tenuto conto che:

- è obiettivo comune delle Parti garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici e di salubrità degli ambienti di lavoro oltre che sulla regolarità di quest'ultimo nell'ambito del territorio del Comune di Napoli e in relazione alle sue Partecipate;
- il diritto alla salute e alla sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici oltre che la tutela della legalità nell'ambito degli appalti pubblici costituisce un impegno di natura prioritaria per l'Amministrazione comunale all'unisono con le Organizzazioni sindacali in quanto la prevenzione del fenomeno infortunistico e il perseguimento dell'obiettivo dell'emersione del lavoro sommerso e/o irregolare richiedono la realizzazione di azioni organiche e congiunte;
- per i motivi suesposti, l'Amministrazione comunale ha elaborato un Protocollo d'intesa finalizzato a promuovere la sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici in ogni settore economico, il contrasto

Allegato B

al fenomeno negativo della criminalità organizzata nonché la creazione di maggior occupazione, assicurando ai lavoratori impiegati negli appalti le migliori tutele economiche e normative, attraverso misure concrete e l'applicazione rigorosa delle normative di settore vigenti;

Premesso, altresì, che le Parti riconoscono il preminente interesse pubblico della tutela della massima legalità e sicurezza nell'ambito degli appalti pubblici, impegnandosi a programmare e convocare incontri preventivi con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Protocollo di cui al successivo art. 16;

Ritenuto che il rispetto delle norme di legge e di quelle contrattuali costituisce presupposto fondamentale per la tutela dei lavoratori e delle imprese che, operando nel rispetto delle regole, sarebbero gravemente pregiudicate da comportamenti contrari o elusivi delle norme sulla sicurezza del lavoro e di quelle contrattuali posti in essere da imprese concorrenti;

Visti, inoltre:

- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal Decreto-legge 146/2021, inerente all'attuazione di direttive riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- le circolari dell'Inail n° 43 del 25 agosto 2009 e n° 11 del 10 febbraio 2014 relative alla comunicazione dei nominativi dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- la Legge n. 136 del 13 agosto 2010, Piano straordinario contro le mafie, come modificata dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010;
- le disposizioni in materia di documentazione antimafia di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n° 159, cosiddetto “Codice Antimafia”, modificato, da ultimo, dal Decreto-legge 75/2023 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 agosto 2023, n° 112) e dal Decreto-legge 15 settembre 2023, n° 123 (convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159);
- il Protocollo d'Intesa per *“la Legalità e per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali nell'economia legale”* sottoscritto digitalmente in data 2 agosto 2019 tra Prefetto di Napoli, Sindaco del Comune e della Città metropolitana di Napoli e Presidente della locale Camera di Commercio;
- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (Decreto semplificazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e in particolare l'art. 8, comma 10-bis, il quale stabilisce che al documento unico di regolarità contributiva (DURC) è aggiunto il documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, *“Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, convertito in Legge del 29 luglio 2021, n. 108;
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 25 giugno 2021, n. 143;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78”*, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

Allegato B

Tutto ciò premesso i soggetti che aderiscono al presente Protocollo convengono quanto segue:

Art.1 Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente Protocollo avente ad oggetto la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici impegnati in appalti e subappalti nei contratti del Comune di Napoli e nei confronti delle sue società partecipate.

Art. 2 Obiettivi e ambito di applicazione

I contenuti del presente Protocollo si applicano ai contratti stipulati dal Comune di Napoli, e nei confronti delle sue società partecipate, in tutte le procedure di appalto e in ogni settore economico.

Si precisa che le prescrizioni del presente Protocollo si applicano indipendentemente dall'importo dei contratti di appalto, sub-appalto e sub-affidamento.

La finalità è quella di assicurare la costante presenza di condizioni di legalità, con riferimento alla prevenzione e al contrasto dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, del contrasto del lavoro irregolare e all'osservanza delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, in un quadro generale di rispetto delle norme di settore.

Art.3 Verifiche antimafia

L'Ente comunale, per i contratti e subcontratti aventi ad oggetto le attività maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012 si impegna alla stipula esclusivamente con soggetti iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. " White List"). Nel caso in cui le ditte interessate risultino ancora non iscritte in White List ma inserite nell'elenco dei richiedenti iscrizione, il Comune provvederà a richiedere informazione antimafia, tramite Banca Dati Nazionale Antimafia.

Ai fini dell'iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli art. 90 e seguenti del D.Lgs. 159/2011 – da eseguirsi per qualsiasi importo o valore del contratto, sub-appalto o sub- affidamento – si siano concluse con esito liberatorio.

Le stazioni appaltanti non potranno procedere alla stipula dei contratti di affidamento o all'autorizzazione di sub-contratti qualora la procedura di cui al precedente capoverso non si sia conclusa con esito liberatorio ed avvenuta iscrizione in Anagrafe degli operatori economici. Tutti i contratti e sub-contratti dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorché ulteriori verifiche antimafia effettuate successivamente alla stipula – anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte - diano come esito la cancellazione dall'Anagrafe. Analogamente dovrà essere prevista una clausola risolutiva espressa da attivarsi ogni qualvolta le transazioni finanziarie siano state eseguite dalle imprese coinvolte senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A, ovvero di altri strumenti che consentono la piena tracciabilità delle operazioni.

Allegato B

In caso di sub-appalti/sub-affidamenti l'appaltatore dovrà fornire tempestiva comunicazione alla stazione appaltante dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Si precisa che nell'ipotesi in cui l'appaltatore sia un RTI, l'impresa mandataria si impegna a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità (tali clausole, tra l'altro, dovranno essere inserite anche nel contratto di mandato).

Art. 4

Applicazione dei contratti collettivi nazionali e provinciali di settore

Viene fatto obbligo di applicazione, nei confronti del personale impiegato in tutti i lavori, servizi e forniture, delle previsioni di cui all'art.11 del D. lgs 36/2023 (Codice degli appalti) nelle parti di seguito riportate:

“Art. 11

3. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.”

Ai sensi degli articoli 11 e 119 del Dlgs. 36/2023 le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano che per gli appalti di lavori e per le attività rientranti nell'allegato X del Dlgs. 81/08 i CCNL di riferimento sono quelli sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (codici CNEL codici F012, F015 e F018) e che è obbligatoria l'iscrizione presso la Cassa Edile territorialmente competente per tutti gli appalti di lavori di durata superiore ai 30 giorni.

Eventuali deroghe alle norme di cui all'articolo 41 comma 14 del D.lgs. 36/2023 (costi della manodopera non soggetti a possibili ribassi), in virtù di una più efficiente organizzazione aziendale dovranno essere verificate dalla stazione appaltante anche in riferimento agli indicatori di cui all'articolo 110 comma 3 e comma 5 del Dlgs. 36/2023 e saranno oggetto di apposita informazione alle OO.SS. firmatarie la presente intesa.

In ogni qual modo, in aggiunta a quanto sopra elencato, potrà prevedersi, nella documentazione di gara, un punteggio tecnico premiante per gli offerenti che effettivamente garantiranno la riassunzione di tutte le lavoratrici e i lavoratori almeno alle stesse condizioni dell'appalto precedente, sia in termini di ore di lavoro previste che di trattamenti contrattuali.

L'amministrazione comunale, inoltre, si fa parte attiva nei cambi di gestione favorendo il dialogo tra le parti secondo le modalità previste dai CCNL e convocando le parti nel caso in cui il CCNL indicato nel bando non disciplini i cambi di gestione al fine di garantire la piena applicazione della clausola sociale sulla stabilità occupazionale.

Le parti sottoscrittrici del presente Protocollo ritengono legittimo, nel solco della giurisprudenza maggioritaria, richiedere all'operatore economico tutele rafforzate a favore dei lavoratori in appalti pubblici, in quanto non sono imposte con un provvedimento amministrativo autoritativo, ma sono liberamente accettate dall'imprenditore che sceglie di partecipare alla gara, le cui condizioni sono state valutate e liberamente accettate nell'esercizio della propria autonomia imprenditoriale.

Per detti motivi, il Comune di Napoli si impegna, ove ciò fosse necessario ai fini di una maggiore valorizzazione delle norme su citate, a inserire nell'ambito degli atti di gara di specifici criteri premiali in favore dell'operatore economico che, nella sua offerta, si sia assunto l'impegno di applicare il medesimo contratto collettivo nazionale e/o territoriale indicato nel bando.

Coerentemente con quanto previsto dall'All. II.3, comma 4 in conformità all'art 57 del D.Lgs 36/2023, ove possibile e previa adeguata motivazione, l'operatore economico si impegna a destinare il 30 per

Allegato B

cento delle assunzioni all'occupazione giovanile e femminile. Le parti convengono di poter riconoscere un criterio premiale all'operatore economico che, per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesso o strumentali, preveda nell'ambito della sua offerta una soglia percentuale maggiore rivolta all'assunzione di persone disabili, giovani di età inferiore ad anni trentasei (36) e/o di donne.

I documenti di gara evidenzieranno ai concorrenti di specificare nell'ambito della propria offerta la componente della manodopera e quella della sicurezza. Il costo della manodopera e della sicurezza non è ribassabile. Resta fermo che, qualora i costi della manodopera indicati nell'offerta siano inferiori a quelli indicati nella documentazione di gara, la stazione appaltante in sede di valutazione dell'offerta deve richiedere all'operatore economico di giustificare il minor costo, potendo l'impresa dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Art.5 **Clausole**

La stazione appaltante si impegna a predisporre la documentazione di gara e contrattuale nel pieno rispetto di quanto previsto nel presente Protocollo.

La stazione appaltante, inoltre, per attuare e rendere effettivi i controlli di cui sopra, inserirà nella documentazione di gara e contrattuale le seguenti clausole:

Clausola n° 1 – “La sottoscritta impresa si impegna a denunciare, senza ritardo, all'Autorità Giudiziaria - anche per il tramite dei servizi di polizia giudiziaria di riferimento sul territorio - ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di danaro, prestazioni o di altra utilità (ivi compresi eventuali condizionamenti per l'assunzione di personale o per affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase di aggiudicazione che in quella dell'esecuzione. Della denuncia dovranno essere tempestivamente informati la stazione appaltante e le autorità competenti”;

Clausola n° 2 – “La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza che i contratti di appalto, sub-appalto e sub-affidamento sono sottoposti a condizione risolutiva espressa qualora, dopo la sottoscrizione, dovessero intervenire a proprio carico, o a carico dei sub-

contraenti, informazioni interdittive con la conseguente cancellazione dall'Anagrafe antimafia”;

Clausola n° 3 – “La sottoscritta impresa si impegna a non cedere i crediti derivanti dalla esecuzione del contratto senza il preventivo assenso della stazione appaltante nei limiti previsti dall'art.120 comma 12 del codice dei contratti pubblici e allegato 2° punto 14 art.6 del D.lgs 36/2023 qualora siano decorsi i 60 giorni previsti dalla legge per il pagamento. Si impegna altresì ad inserire nei contratti di sub-appalti/sub-affidamenti un'analogha clausola”;

Clausola n° 4 – “La sottoscritta impresa si impegna a denunciare, senza ritardo, all'Autorità Giudiziaria - anche per il tramite dei servizi di polizia giudiziaria di riferimento sul territorio - i tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, dei componenti della compagine sociale e dei dipendenti”;

Allegato B

Clausola n° 5 – “La sottoscritta impresa si impegna a rispettare integralmente le vigenti norme per l’igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale”;

Clausola n° 6 – “La sottoscritta impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri o delle imprese sub-appaltatrici/sub-affidatarie”;

Clausola n° 7 – “La sottoscritta impresa - in base alla Legge n. 136 del 2010, Piano straordinario contro le mafie, come modificata dal Decreto-legge n. 287 del 2010 - si impegna, a pena di nullità assoluta del contratto, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge”.

Clausola n° 8 – “La sottoscritta impresa – in base al Decreto-legislativo n. 36 del 2023 - si impegna ad applicare al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici il contratto collettivo nazionale e/o territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, salvo trattamenti di miglior favore.

Clausola n° 9 “La sottoscritta impresa si impegna al rispetto integrale di quanto previsto dall’articolo 119, in particolare il comma 12, del D.lgs. 36/2023 e, nel caso di appalti di lavori di durata superiore ai 30 giorni, all’iscrizione presso la Cassa Edile territorialmente competente.

In caso di DURC di congruità non regolare, come rilevato dalla stazione appaltante ai sensi del Decreto n. 143/2021 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, esso corrisponde a grave inadempienza contrattuale valida anche ai fini di un possibile recesso”.

Art. 6

Impegni per la tutela dei lavoratori

Con la cadenza prevista dalle norme di settore e dai C.C.N.L. di riferimento, saranno effettuate l’elezione/designazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale (R.L.S.) che rappresentano gli stessi lavoratori per quanto concerne tutti gli aspetti della salute e della sicurezza sul lavoro. Il tutto nel rispetto totale delle vigenti norme in materia (art.18 D.lgs.81/2008; Circ. Inail 25 agosto 2009 n.43; Circ. Inail 10 febbraio 2014, n.11; Interpello Min.Lav.6 ottobre 2014, n.20).

Le Aziende comunicano alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Napoli i nominativi dei R.L.S. eletti/designati in ossequio ai riferimenti normativi su citati. Il mandato dell’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile.

In mancanza di tali figure, le imprese possono richiedere ed usufruire del servizio svolto dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (R.L.S.T.) che siano stati regolarmente eletti o designati nel rispetto di accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria stipulati dalle Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale.

Allegato B

Art. 7

Contrasto del *dumping* contrattuale e del lavoro nero

Le Parti sottoscrittrici si impegnano, nello svolgimento delle rispettive attività e competenze, a verificare che ai lavoratori dipendenti impiegati negli appalti si applichino esclusivamente i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) e quelli territoriali del settore di riferimento in vigore per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, sottoscritti dalle Associazioni dei datori di lavoro e dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale:

Inoltre, è espressamente previsto l'obbligo in capo al RUP, nel caso di ricorso a prestazioni in subappalto, di verificare prima di autorizzare il ricorso al subappalto o subaffidamento, anche in corso d'opera, il rispetto integrale della norma di cui all'articolo 119 comma 12 del DLgs. 36/2023 sulla parità di trattamento economico e normativo tra lavoratori in appalto e lavoratori in subappalto.

La parte pubblica si impegna a verificare nel contratto di subappalto l'effettiva applicazione dell'art. 119 del DLgs 36/2023 sulle applicazioni contrattuali.

In particolare, si condivide che il RUP, prima di autorizzare il subappalto, verifichi il rispetto delle norme di cui all'art. 119 del DLgs 36/2023, con particolare riguardo al riconoscimento pieno dei costi di manodopera e della sicurezza come definiti dall'art. 41 co. 14 del D.lgs. 36/2023, alla corretta applicazione dei medesimi CCNL anche nei confronti dei dipendenti in subappalto, alla verifica di congruità come prevista dal Decreto Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n.143/2021.

In ogni caso le parti, riconoscendo che nel ricorso al subappalto si possa aumentare il rischio di situazioni che non tutelino e dequalifichino le condizioni di lavoro, auspicano un minor ricorso al subappalto, prevedendo capitolati che vietino l'utilizzo del subappalto a cascata per permettere un maggior controllo sulla regolarità contributiva e sulle norme in materia di salute e sicurezza, e l'amministrazione in conformità con l'art. 119 del nuovo codice degli appalti, dà indicazione, in via generale, di evitarne l'utilizzo.

Con particolare riferimento agli appalti di lavori e alle relative lavorazioni edili nei cantieri a partire dalle lavorazioni di cui all'Allegato X del DLgs 81/2008 e sempre al fine di permettere un maggior controllo sulla regolarità contributiva e sulle norme in materia di salute e sicurezza, riconoscendo la particolare criticità delle suddette lavorazioni in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della legalità, la parte pubblica si impegna, in conformità con l'art. 119 co. 17 del nuovo codice degli appalti, per generalizzare il divieto di subappalto a cascata.

Art.8

Prevenzione del lavoro grigio

Al fine di prevenire il ricorso a tipologie contrattuali atipiche, si applicherà prioritariamente il contratto tipo utilizzato per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato *full time*, a tempo determinato *full time* ed apprendistato.

Art. 9

Compiti del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (R.L.S.T.) e dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale (R.L.S.)

Allegato B

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (R.L.S.T.) svolgono i compiti previsti dall'art.50 del D.lgs. 81/2008 ed in particolare prendono visione dei piani di sicurezza e accedono ai luoghi di lavoro per consultarsi con i lavoratori e rilasciare indicazioni e raccomandazioni in materia di sicurezza.

Tutte le imprese che si avvalgono del servizio svolto dal R.L.S.T. consentiranno:

- ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i. gli R.L.S.T. la disponibilità, per la consultazione, del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza;
- al R.L.S.T. l'accesso ai luoghi di lavoro, previo preavviso, per l'esercizio delle funzioni di consultazione e verifica dei documenti di sicurezza e conseguenti raccomandazioni;
- permettere tutti gli altri adempimenti previsti dall'art.50 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Per quanto concerne, invece, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Aziendale (R.L.S.) si rammenta che agli stessi devono essere riconosciute le attribuzioni previste dall'art. 50 del D.lgs. 81/08. In particolare:

- Hanno libero accesso ai luoghi in cui si svolgono le lavorazioni;
- Formulano osservazioni in occasione delle ispezioni, effettuate dagli organismi di vigilanza;
- Devono essere consultati preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'ambito dei cantieri;
- Ricevono le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- Devono essere consultati sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione (RSPP ed ASPP), alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- Devono essere consultati in merito all'organizzazione della formazione;
- Ricevono le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- Promuovono l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- Avvertono il Responsabile dell'impresa sui rischi individuati nel corso della propria attività e dare proposte in merito all'attività di prevenzione;
- Fanno ricorso alle autorità competenti qualora ritengano che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro e non prima, però, di aver dato idonea informativa all'impresa con nota esplicativa.

Art. 10

Badge di cantiere e identificazione di soggetti terzi

Per gli appalti del comparto edile, allo scopo di identificare i lavoratori presenti in cantiere, sia nello svolgimento dei lavori in appalto che in sub-appalto, tutti i lavoratori devono essere dotati di tesserino di riconoscimento anche in formato digitale.

Allegato B

Il “*badge* di cantiere” dovrà essere fornito dalle imprese a tutti i lavoratori autonomi e subordinati – indipendentemente dal CCNL applicato – compresi i lavoratori distaccati presenti nei cantieri della ricostruzione. Dovranno, comunque, essere identificabili tutti gli altri soggetti che intervengono a qualunque titolo nei cantieri.

Art. 11 Formazione Obbligatoria

Per gli appalti del comparto edile, al fine di certificare che i percorsi formativi obbligatori sulla sicurezza – di primo ingresso, periodici e specifici – destinati a tutti i lavoratori impiegati nei cantieri siano riconosciuti e conformi agli standard richiesti, le imprese si avvarranno delle Scuole Edili degli Enti Bilaterali territoriali di settore. Gli stessi certificheranno la frequenza per l’aggiornamento continuo e la crescita professionale costante di tutte le figure coinvolte nel processo produttivo edilizio e valuteranno la possibilità di organizzare i corsi di formazione anche direttamente sul territorio napoletano, in applicazione dell’art. 37 del D.lgs. 81/2008 e nel rispetto del CCNL edile e comunque fatto salvo il rispetto della normativa vigente.

Art. 12 Regolarità contributiva – Attestazione di congruità

Le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d’ufficio, per via telematica, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dagli istituti (INPS o INAIL) e dagli enti abilitati al rilascio. Il DURC – attestante la regolarità contributiva degli oneri previdenziali e assistenziali - non può essere sostituito, nella sua funzione probante, dall’autocertificazione.

Nei lavori, servizi e forniture pubbliche il DURC ha validità di 120 giorni e deve essere richiesto nei confronti delle aziende affidatarie di lavori, servizi o forniture per l’aggiudicazione definitiva, per la stipula del contratto, per il pagamento di ciascun stato di avanzamento lavori o delle fatture relative a servizi e forniture, per il certificato di collaudo, per il certificato di regolare esecuzione, per la verifica di conformità, per l’attestazione di regolare esecuzione e per il pagamento del saldo finale.

La verifica della regolarità è prevista in capo anche ai subappaltatori e a tutte le imprese esecutrici.

Nel caso in cui, ad esito delle verifiche emergessero irregolarità contributive, la stazione appaltante dovrà trattenere dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Resta inteso che, in riferimento al solo comparto edile, l’Attestato di Congruità di Cantiere rilasciato dalla Cassa Edile, a differenza del DURC, certifica la sola “congruità” della manodopera impiegata nello svolgimento dei lavori edili rispetto alla tipologia dell’opera da realizzare nel singolo cantiere e la sua adeguata remunerazione. Il tutto in base ai parametri stabiliti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Pertanto, pur in presenza di un DURC regolare, l’impresa potrebbe non ottenere l’Attestato di Congruità di Cantiere nell’ambito di uno dei suoi cantieri.

Art 13 Modalità e criteri per l’aggiudicazione degli appalti

Per le procedure di appalto sotto soglia, fatti salvi i principi di proporzionalità, ragionevolezza e

Allegato B

semplificazione delle procedure amministrative, le stazioni appaltanti, per gli appalti di importo pari o superiore a 1 milione di euro, privilegeranno di norma le procedure aperte tramite bando, valutando esclusivamente per motivi di urgenza il ricorso alle procedure di scelta del contraente diretta o tramite inviti. La stazione appaltante di norma si impegna a ricorrere all'Offerta Economicamente più vantaggiosa rispetto alla procedura basata sul minor prezzo, riconoscendo alla componente tecnica e qualitativa una percentuale non inferiore al 70% del punteggio totale, salvo diversa percentuale da motivarsi adeguatamente.

In caso di ricorso a procedure basate sul minor prezzo, la stazione appaltante si impegna a motivarne le ragioni e ad informare, su richiesta di uno o più organizzazioni sindacali firmatarie la presente intesa, le parti sociali.

Per i servizi cosiddetti *labour intensive*, così come definiti dal nuovo codice degli appalti, l'Amministrazione si orienterà nel predisporre bandi di gara nei quali il prezzo non superi il 10% sul punteggio complessivo disponibile (e comunque non oltre il 20%) e in cui la parte economica dei punteggi del bando sarà attribuita, sempre con riferimento agli appalti *labour intensive*, preferibilmente attraverso formule bilineari con coefficienti più elevati.

Art. 14

Esclusione del sub-appalto a cascata

Al fine di contrastare il rischio di infiltrazioni criminali ed allo scopo di garantire maggiori *standard* di sicurezza per il personale impiegato negli appalti, ai sensi dell'articolo 119 co. 17 del codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023), la stazione appaltante si impegna ad inserire negli atti di gara una clausola che escluda il cd. "sub-appalto a cascata".

Con particolare riferimento al comparto edile, sempre al fine di permettere un maggior controllo sulla regolarità contributiva e sulle norme in materia di salute e sicurezza, a partire dalle lavorazioni di cui all'All. X del d.lgs 81/2008, la parte pubblica si impegna a generalizzare il divieto del sub-appalto a cascata. Ogni subappalto o sub contratto e/o distacco di manodopera dovrà essere autorizzato dalla stazione appaltante e prima della stipula del contratto ad ogni Azienda dovrà essere consegnata copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza.

Nel caso in cui, nell'esecuzione dell'appalto, l'aggiudicatario o eventuali sub-appaltatori decidano di avvalersi di liberi professionisti è fatto obbligo di comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle collaborazioni e delle lettere di incarico con cui vengono chiamati ad operare.

Nel caso in cui l'aggiudicatario o eventuali sub-appaltatori decidano di avvalersi di agenzie per il lavoro somministrato è fatto obbligo di comunicare il nome dell'agenzia per il lavoro e il numero dei lavoratori interessati.

I dati sopracitati, relativamente a lavoratori in distacco, liberi professionisti, collaborazioni, somministrati, qualora le OO.SS. firmatarie del presente protocollo ne facciano richiesta in riferimento ad un singolo appalto, saranno rese disponibili dalla stazione appaltante.

Art.15

Pagamenti e inadempienze

In caso di ritardo delle retribuzioni (compresi il TFR, i contributi previdenziali e assicurativi, la cassa edile e tutti gli enti bilaterali di derivazione contrattuale a titolo esemplificativo e non esaustivo: il FSBA per quanto riguarda gli artigiani, EBM per le piccole e medie imprese, etc.) dovute ai dipendenti dell'affidatario e dei soggetti di subappaltatori, la stazione appaltante assicura la tempestiva applicazione

Allegato B

dell'art. 119, co. 8, nonché dell'art. 11, co. 5 e 6 del DLgs 36/2023, pagando, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori quanto dovuto, quale atto di responsabilità solidale con gli appaltatori e subappaltatori.

Per i liberi professionisti o collaboratori (con o senza partita Iva) sarà predisposta la lettera di incarico, che dovrà prevedere un costo orario complessivo non inferiore ai costi previsti per un lavoratore di stessa qualifica in relazione ai CCNL di riferimento. Il Comune si impegna a prevedere forme di tutela volte a salvaguardare il pagamento delle fatture, in caso di mancato pagamento entro i termini previsti dei liberi professionisti o collaboratori (con o senza partita Iva) attivi nell'appalto, anche comunicando, a richiesta dell'interessato, le informazioni relative ai tempi e ai modi di pagamento verso le ditte in appalto.

Art. 16

Sistema di Relazioni e Tavolo di monitoraggio

I sottoscrittori del presente Protocollo convengono di incontrarsi presso il Comune di Napoli, nel caso in cui sia necessario esaminare eventuali problematiche emerse, relative al rispetto della normativa menzionata.

Inoltre, al fine di garantire una costante osservazione delle attività previste dal presente Protocollo e gli opportuni interventi i soggetti sottoscrittori costituiscono un **Tavolo di monitoraggio** ove confluiscono tutte le informazioni necessarie per esaminare eventuali questioni inerenti a criticità riguardanti la regolarità dell'impiego della manodopera.

Nel corso di ogni anno il Tavolo si confronterà sulle corrette attribuzioni contrattuali in base all'oggetto dell'appalto, finalizzato all'applicazione dei CCNL in vigore per il settore o per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e strettamente connesso con le attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa, privilegiando eventualmente tra questi, ove necessario, l'applicazione dei CCNL di miglior favore.

Art. 17

Efficacia giuridica e durata

Il presente Protocollo si applica a tutti gli appalti la cui adozione della determina a contrarre sia successiva alla data della sua sottoscrizione.

Al fine di assicurare l'obbligatorietà del rispetto delle prescrizioni del presente Accordo, ivi comprese le clausole, la stazione appaltante ne curerà l'inserimento nella documentazione amministrativa propedeutica all'espletamento delle procedure di individuazione degli aggiudicatari.

Il presente Protocollo ha durata biennale decorrente dalla data della sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato per lo stesso periodo di tempo, salvo diversa manifestazione delle parti sottoscrittrici da manifestarsi almeno sei mesi prima della scadenza.

Letto, approvato e sottoscritto alla presenza del Prefetto di Napoli
Napoli,

Per la Stazione Appaltante

Il Dirigente del servizio

Per l'Operatore Economico

Il Titolare/Legale Rapp.te